

# Supervalutazioni

Le maggiorazioni del servizio

# Zone di confine

## Maggiorazione di 1/3

- servizi prestati da Insegnanti scuola elementare e materne a Tarvisio – Malborghetto e nelle scuole della provincia di Gorizia e Trieste

Art. 24 DPR 1092/73 comma 3

abrogato dall' 1/1/1998 art. 59 c.1 lett. b)  
L.449/97

# Scuole speciali o con particolari finalità

## Maggiorazione di 1/3

- Art. 63 della L. 312 del 11/07/1980  
**Servizio effettivamente prestato** da personale direttivo, docente ed assistente educatore nelle istituzioni statali aventi particolari finalità o nelle sezioni di scuola speciale.  
**Servizio di ruolo effettivamente prestato** dal personale docente nelle scuole carcerarie.

La maggiorazione è prevista per periodi di servizio fino al 12 luglio 1980

# Istituzioni educative e culturali italiane all'estero

- servizi di **ruolo** prestati nelle istituzioni culturali ed educative italiane all'estero - aumentati della metà per i primi 2 anni e di 1/3 per i successivi –

Art. 24 **primo comma** DPR 1092/73 come ripreso dall'art. 673 del T.U. 297/94

**Zone disagiate e  
particolarmente disagiate  
L. 49 del 26/02/1987**

- per servizio di ruolo prestato dal personale docente in
  - **zone disagiate (6/12)**
  - **zone particolarmente disagiate (9/12)**
- d'ufficio per servizi fino al 30/06/2015
- a domanda per servizi dall'1/07/2015-  
art. 1 lett. c) L. 190/2015

# Maggiorazioni L. 388 del 23/12/2000

- Maggiorazione di  $1/6$  per ogni anno di servizio effettivamente prestato da personale sordomuto e invalido con invalidità civile superiore al 74%;
- decorre dalla data di presentazione della domanda alla commissione sanitaria competente all'accertamento dell'invalidità civile;

Per il trattamento pensionistico la maggiorazione spetta a domanda

# Limitazioni

## L. 449/97 – Art. 59 comma1 lettera a)

*“ gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali **non possono eccedere complessivamente i 5 anni**: gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili”*

Si valutano fino al 31/12/1997